

SECONDA COMUNICAZIONE

INFORMATIVA AI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' E RELATIVA PROCEDURA

Si informano i Lavoratori, che in relazione alle misure per il contrasto ed il contenimento della pandemia da virus SARS-CoV-2, nei provvedimenti già emessi in precedenza, governativi e ministeriali, “viene fatta raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di **non uscire dalla propria abitazione e dimora, fuori dai casi di necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro**”..

Si fa riferimento al **Lavoratore “fragile”, ovvero la persona che in funzione delle proprie condizioni di salute, qualora venisse contagiato, potrebbe avere maggiori probabilità di sviluppare un quadro clinico da COVID più grave del resto della popolazione. La causa della “fragilità” risiede nel quadro clinico complessivo in relazione alle patologie di cui è portatore, che può ridurre le difese immunitarie rendendo la persona più vulnerabile al virus.**

ASTENSIONE DAL LAVORO

Il DL del 17/03/2020 “cura Italia”, all’art 26 prevede che ...”Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 5/2/1992 n°104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da :

- immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell’art 3 comma 1 permanenza di cui alla medesima legge 5/2/1992 n°104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (Medico di Medicina Generale), è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art 19, comma 1 DL 2/3/2020.

La data di scadenza di tale provvedimento, originariamente fissata al 30/04/2020, è stata prorogata al 31/07/2020 senza necessità di ulteriori interventi formali, dal DL “rilancio” del 13/05/2020, art 77. **TERMINATO**

POSSIBILITA' DI SEMPLICE SEGNALAZIONE AL MEDICO COMPETENTE

Il Datore di Lavoro informa i Lavoratori che, **in assenza** dei riconoscimenti medico-legali sopra riportati, su base del tutto volontaria, **possono segnalare al Medico Competente (MC) situazioni di particolare fragilità**, di cui peraltro il MC può non essere già a conoscenza, **dettagliando la propria condizione clinica (con invio della documentazione medico specialistica via mail)**.

Il MC in base a tale riscontro, dopo opportuna valutazione che potrà avvenire anche mediante ulteriore richiesta di documentazione specifica, se ritenuta necessaria, provvederà a sua volta a segnalare il caso al Datore di Lavoro in modo nominativo semplice, senza entrare nel dettaglio della situazione clinica. Il Datore di Lavoro provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy.

In merito alle situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rivelano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevata della popolazione (> di 55 anni di età), nonché in presenza di comorbilità, (presenza contemporanea di più patologie), che possono caratterizzare maggiore rischiosità. A solo titolo esemplificativo, non esaustivo: gravi patologie cardiovascolari croniche, (si esclude la ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico), patologie polmonari/respiratorie croniche non in compenso, malattie metaboliche (es diabete mellito insulino dipendente, specie se non ben compensato. Condizioni di immunodepressione documentata, situazioni oncologiche in trattamento ed effettuazioni di terapie salvavita, seppur in mancanza di riconoscimento medico legale di cui all’art 26 DL 17/03/2020 sopra richiamato.

Tale possibilità di segnalazione, già prevista dal Protocollo Condiviso del 14/03/2020, è stata ripresa anche da successivi provvedimenti, in particolare la Circolare Ministero della Salute del 29/04, che prevede la possibilità di richiedere da parte del Lavoratore la Visita al MC ai sensi del D.Lgs 81/08 art 41 comma 1 let c); tale Visita è accoglibile dal MC se ritenuta pertinente in relazione alla tipologia e alla gravità della situazione clinica.

Modalità da seguire:

Il lavoratore di LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE, se ne ricorrono le condizioni, **descrivendo la propria situazione clinica di interesse, dettagliando la propria condizione clinica (con invio della documentazione medico specialistica via mail)** e fornendo i propri dati anagrafici, recapito telefonico, mansione corretta e ubicazione lavorativa, potrà inoltrare la segnalazione all'indirizzo mail del Medico Competente di riferimento:

- dott Paolo Amatori: paoloamatori@gmail.com (Pesaro),
- dott Patrizio Lucchetta: lucchetta.competente@gmail.com (Provincia di Pesaro-Urbino; Lombardia),
- dott.ssa Cristina Fregonara: dr cristina@libero.it (Massignano),
- dott Mauro Manzone: m.manzone@medlabor.it (Lazio),

Tale richiesta dovrà essere comunicata contestualmente anche al Datore di Lavoro, ovviamente senza riferimenti clinici, come sopra riportato; il Medico Competente valuterà il caso anche contattando direttamente il lavoratore se ritenuto necessario, e/o richiedendo opportuna documentazione.

NOTA: nel sottolineare che la situazione di epidemia da Covid 19 è da considerarsi in ogni caso una problematica di salute pubblica, per qualsiasi necessità inerente alle proprie condizioni di salute, deve essere necessariamente interessato e coinvolto il Medico di Medicina Generale.

Il Datore di lavoro
10.09.2020